

Parere sul Documento Unico di Programmazione

L'anno duemiladiciassette, addì 24 del mese di marzo, il Revisore dei Conti Dott.ssa Valentina Sterzi, nominata revisore dei conti con deliberazione consiliare n. 44 del 30.09.2014:

Vista la richiesta di Parere - ai sensi dell'art. 239 c.1 lett b) punto 1) e nel rispetto degli atti di indirizzo dettati anche dalla Commissione Arconet - sul Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017/2019.

Visto il contenuto del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017/2019.

Visto il parere favorevole della regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, rilasciato ai sensi ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Visti i seguenti documenti:

- Lo Statuto Comunale
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità armonizzato
- il D. Lgs. 267/2000
- il D. Lgs. 118/2011
- il D.M. 37/2015
- il D.M. 28/10/2015
- il principio contabile applicato All. 4/1
- la FAQ n.10 armonizzazione Arconet
- il D.L. n.244 del 30.12.2016

Considerato che il Documento Unico di Programmazione è caratterizzato da una identificazione del suo contenuto minimo, identificazione contenuta all'interno del principio contabile sulla programmazione.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 10.03.2017, relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione per il Comune di Polesella (RO) per gli anni 2017-2018-2019.

Tenuto conto che:

a) l'art.170 del d.lgs. 267/2000, indica:

- al comma 1 "entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni."
- al comma 5 "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.";

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che "Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno";

c) il Decreto 28 ottobre 2015 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31 ottobre 2015, che proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015 il termine per la presentazione del Dup;

d) l'art.1, comma 454, della Legge n.232/2016 che differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli Enti locali al 28 febbraio 2017, termine successivamente prorogato al 31 marzo 2017 ai sensi dell'art.5, comma 11, del D.L. n.244/2016;

e) al punto 8 del Principio contabile applicato 4/1 allegato al D.lgs. 118/2011, è indicato che il "il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione". La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2 individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio deve esaminare e discutere il DUP presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi:

- in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenti gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

Tenuto conto che nella stessa risposta Arconet ritiene che il parere dell'organo di revisione, reso secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'ente, sia necessario sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a prescindere dal tipo di deliberazione assunta anche in sede di prima presentazione.

Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto avviene per il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale presentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente e che nel lasso di tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota di aggiornamento al DUP, l'elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i valori dell'aggiornamento del DUP confluiscono nella redazione del bilancio di previsione.

Considerato che avendo l'Ente rinviato l'approvazione del bilancio ad una data successiva il 31/12/2016, l'organo di revisione potrà ora esprimere solo un parere di coerenza rinviando il giudizio di congruità ed attendibilità contabile alla nota di aggiornamento del DUP stesso.

Considerato che il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

L'Organo di revisione ha verificato:

a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile applicato AB. 4/1.

b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato amministrativo 2014-2019, presentate ed approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 12/6/2014, in quanto, così come è stato predisposto sostituisce la relazione previsionale e programmatica e il piano generale di sviluppo;

c) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP e in particolare che:

1) Programma triennale delle opere pubbliche

Il programma triennale delle opere pubbliche per il triennio, è stato redatto ed adottato dall'organo esecutivo con delibera G.C. n. 152 del 17/11/2016;

2) Programmazione del fabbisogno del personale

Il piano del fabbisogno di personale previsto dall'art. 39, comma 1 della legge 449/1997 e dall'art.6 del d.lgs. 165/2001 per il periodo 2017-2019, è stato oggetto di delibera della G.C. n 24 del 23/3/2017;

3) Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 della legge 133/2008) è in corso di adozione.

Tenuto conto

a) che mancando lo schema di bilancio di previsione non è possibile esprimere un giudizio di attendibilità e congruità delle previsioni contenute nel DUP;

b) che tale parere sarà fornito sulla nota di aggiornamento del DUP da presentare in concomitanza con lo schema del bilancio di previsione;

esprime parere favorevole

sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse.

Il Revisore dei Conti

Dott.ssa Valentina Sterzi

